

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**DELFINA SERVIZI FINANZIARI -
S.R.L.**



H4MZTL

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	BERGAMO (BG) VIALE VITTORIO EMANUELE II 4 CAP 24121 STRADARIO 37905
Domicilio digitale/PEC	delfina@cert.legalmail.it
Numero REA	BG - 203643
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01403970161
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01403970161 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 21/10/1982
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - L'ASSUNZIONE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', AZIENDE OD ENTI QUALUNQUE SIA L'ATTIVITA' DA ESSE O ... AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO O A CHI NE FA LE VECI, SPETTA CON FIRMA LIBERA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' VERSO I TERZI ED IN GIUDIZIO. SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO AI CONSIGLIERI SPETTA CON FIRMA LIBERA ...
Poteri da statuto o da patti sociali	

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01403970161
del Registro delle Imprese di BERGAMO
Precedente numero di iscrizione: BG024-21241
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Denominazione: DELFINA SERVIZI FINANZIARI - S.R.L.
Data atto di costituzione: 21/10/1982

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)
Numero minimo amministratori: 2
Numero massimo amministratori: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- L'ASSUNZIONE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', AZIENDE OD ENTI QUALUNQUE SIA L'ATTIVITA' DA ESSE O DA ESSI ESERCITATA;
- L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE, LA VENDITA, LA PERMUTA E LA GESTIONE PER CONTO PROPRIO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI;
- L'ESERCIZIO DI TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, INCLUSO L'ASSUNZIONE DI PRESTITI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE E IL RILASCIO DI GARANZIE PERSONALI O REALI ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI.
SONO IN OGNI CASO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALL'OGGETTO SOCIALE L'ATTIVITA' DI SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO, L'ATTIVITA' FIDUCIARIA, LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, LE ATTIVITA' RISERVATE ALLE SIM E, IN PARTICOLARE, LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DEVONO ESSERE SVOLTE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA.

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO O A CHI NE FA LE VECI, SPETTA CON FIRMA LIBERA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' VERSO I TERZI ED IN GIUDIZIO.
SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO AI CONSIGLIERI SPETTA CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' MENTRE IL CONSIGLIO HA I POTERI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CON LA SOLA ECCEZIONE DI QUANTO LA LEGGE RISERVA INDEROGABILMENTE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.
IL CONSIGLIO PUO', AI SENSI DI LEGGE, DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI FISSANDONE LE RETRIBUZIONI E LE EVENTUALI CAUZIONI.
AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, PUO' ESSERE ATTRIBUITA ANCHE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, GIUDIZIALE E FISCALE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO, CON FIRMA LIBERA, ESCLUSO SOLO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI NON PERTINENTI ALL'OGGETTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

L'ADOZIONE DEL NUOVO TESTO DI STATUTO, CONSEGUENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 17 GENNAIO 2003 N. 6.

modifica articoli dello statuto

CON DELIBERA DEL 20.04.2016, REP. 150409/63179 NOTAIO GIOVANNI VACIRCA, :
- MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4 (CAPITALE SOCIALE) E 22 (BILANCIO E UTILI) DELLO STATUTO SOCIALE.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2016 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-05-2016

DELFINA SERVIZI FINANZIARI - S.R.L.
Codice fiscale: 01403970161

partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.
La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.".

Art. 3 - delibera

Udita la proposta del presidente, l'assemblea, senza discussione, all'unanimità, con il consenso espresso verbalmente,

d e l i b e r a

- la riformulazione dell'oggetto sociale, come anzi proposto dal Presidente;
- la modifica degli articoli 4 e 22 dello statuto sociale, come anzi proposto dal Presidente, secondo la formulazione riportata nel testo di statuto di seguito allegato sub "B".

Art. 4 - verifica degli esiti

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento dell'Assemblea e conferma che le deliberazioni assunte sono state approvate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3.

Art. 5 - modifiche statutarie

In conseguenza di quanto sopra deliberato, il testo di statuto, come anzi modificato ed approvato, si allega al presente atto sub "B".

Art. 6 - mandato

L'assemblea dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Art. 7 - spese

Spese del presente a carico della società e, comunque, a carico di tutte le parti sopra costituite in via tra loro solidale.

La parte mi esenta dalla lettura degli allegati.

Scritto da persona di mia fiducia, e in parte da me, su tre facciate di due fogli, il presente atto è stato pubblicato mediante lettura che ho dato alla parte che lo approva.

Sottoscritto alle ore 10,20.

Firmato: Dario Della Volta

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

Allegato "B" all'atto n. 150409/63179 di repertorio del 20 aprile 2016

STATUTO

Art. 1) - DENOMINAZIONE

È costituita con sede in Bergamo, una Società a responsabilità limitata denominata:

"DELFINA SERVIZI FINANZIARI S.r.l."

Art. 2) – OGGETTO SOCIALE

2.1 La Società ha per oggetto:

- l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze e partecipazioni in società, aziende od enti qualunque sia l'attività da esse o da essi esercitata;
- l'acquisto, la sottoscrizione, la vendita, la permuta e la gestione per conto

proprio di titoli pubblici e privati;

- l'esercizio di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, incluso l'assunzione di prestiti a breve, medio e lungo termine e il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi.

Sono in ogni caso tassativamente esclusi dall'oggetto sociale l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio, l'attività fiduciaria, la raccolta del risparmio tra il pubblico, le attività riservate alle SIM e, in particolare, le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle Leggi in materia.

Art. 3) - DURATA

3.1 La Società e' duratura sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4) – CAPITALE SOCIALE

4.1 Il capitale sociale e' di 650.000 (seicentocinquantamila) euro diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante conferimenti in natura, nonché diminuito anche con assegnazione di determinate attività sociali.

Art. 4.2 - trasferimento delle partecipazioni, prelazione e gradimento

A) Trasferimento delle partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e anche i diritti di sottoscrizione alla stessa correlati.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. Se la natura del negozio non prevede un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquistano le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, determinata dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciarie o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non e' soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro soci, non e' legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non puo' alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili solo a favore:

- a) del coniuge di un socio;
- b) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- c) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

B) Prelazione.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve

comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, specificatamente il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunica l'offerta agli altri soci, che devono esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione deve essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetta ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso e' riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intende concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente e' obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "denuntiatio".

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, tuttavia il socio, se l'ipotesi gli e' piu' favorevole, puo' esercitare la prelazione anche per un prezzo pari al valore della partecipazione quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, rettificato mediante rivalutazione dei cespiti societari, compreso il computo dell'avviamento commerciale. In caso di dissenso tra le parti, il prezzo della vendita e' determinato da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale competente per il Registro delle Imprese presso cui la società e' iscritta, su istanza della parte piu' diligente.

La determinazione del prezzo compiuta dall'arbitratore e' vincolante sia per la parte alienante che per la parte acquirente, purché non superi in eccesso o in difetto del venti per cento (20%) il prezzo originariamente indicato. Se lo supera in difetto il cedente puo' recedere dall'offerta accollandosi i costi dell'arbitrato. Se lo supera in eccesso gli acquirenti possono recedere accollandosi i costi dell'arbitrato.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offer-

ta; nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di piu' soci, la prelazione deve considerarsi efficacemente esercitata solo se ha ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta o il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente e' libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza la procedura della prelazione deve essere ripetuta. Il trasferimento e' tuttavia inefficace nei confronti della societ , fino a quando non e' inviato, all'organo amministrativo, copia della documentazione relativa al contratto di cessione della partecipazione, o altra scrittura equivalente, pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni all'offerta scritta e documentata, a suo tempo trasmessa dal socio cedente, ai fini dell'esercizio della prelazione.

L'organo amministrativo comunica ai soci di aver ricevuto detta documentazione entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, con i relativi esiti.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche nell'ipotesi di trasferimento della nuda propriet  della partecipazione; non spetta nel caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui sia ceduta la partecipazione di controllo della societ  socia della presente societ  o avvenga un qualsiasi mutamento di detta partecipazione di controllo che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarit  di detto controllo; in tal caso l'organo amministrativo della societ  socia della presente societ  (o suoi aventi causa) e' obbligato a offrire agli altri soci della presente societ  l'acquisto delle azioni o dei diritti di sua titolarit  entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la societ  socia o i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle azioni o dei diritti di cui avrebbe dovuto essere fatta l'offerta.

C) Gradimento.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e/o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, e' richiesto il gradimento dei soci.

Al riguardo la comunicazione inviata dal socio offerente a mezzo lettera raccomandata, per consentire agli altri soci l'esercizio della prelazione, vale anche quale richiesta di gradimento; per l'ipotesi di costituzione di diritti reali o di garanzia, il socio deve specificare anche gli accordi inerenti il diritto di voto.

I soci decidono con le maggioranze previste nel presente statuto. Nel calcolo delle maggioranze non e' computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

L'organo amministrativo deve comunicare, con lettera raccomandata, al socio, la decisione sul gradimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento. Qualora al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso ed il socio puo' trasferire la partecipazione, salvo l'esercizio della prelazione secondo la procedura prima descritta.

Qualora il gradimento venga negato compete al socio il diritto di recesso.

Il gradimento non e' richiesto nel caso di trasferimento della partecipazione ai soggetti di cui al presente articolo, punto A), punti a), b) e c).

D) trasferimento mortis causa.

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, e' disciplinato dagli artt. 2284-2289 c.c., con le seguenti precisazioni:

- la società puo' essere continuata, anche con uno, piu' o tutti gli eredi e/o legatari del defunto;

- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applicano le disposizioni relative al recesso (art. 2473, co. 3 e 4 c.c.).

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione sono assunte dagli eredi e, in caso di mancata comunicazione da parte di questi ultimi all'organo amministrativo entro sette mesi dalla morte del socio, dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le decisioni dei soci, non computandosi la partecipazione del socio defunto.

Art. 5) - DOMICILIAZIONE

5.1 Il domicilio dei soci e dei componenti gli Organi sociali, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai rispettivi libri sociali.

5.2 E' onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni loro successiva variazione.

Art. 6) - RECESSO

6.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'Estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma Cod.Civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

6.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 20 (venti) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Art. 7) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

7.1 Nelle ipotesi previste di liquidazione delle partecipazioni le stesse saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi secondo i criteri di determinazione di cui agli artt.2437-ter e quater Cod.Civ..

Art. 8) – DECISIONI DEI SOCI

8.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

8.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo con le relative attribuzioni di poteri;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

8.3 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto disciplinati dal successivo articolo 10.

Art. 9) – DIRITTO DI VOTO

9.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

9.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

9.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto Cod.Civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 10) – CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

10.1 Salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

10.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o degli amministratori.

10.3 Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

Art. 11) - ASSEMBLEA

11.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 8.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamen-

te previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

11.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Gli amministratori e i sindaci, qualora non partecipino all'assemblea, devono rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservare agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Art.12)-SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

12.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

12.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 13.

Art. 13) PRINCIPI DISCIPLINANTI RIUNIONI IN AUDIO O VIDEO CONFERENZA

13.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 14) - DELEGHE

14.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

14.2 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

14.3 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 15) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

15.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in foglio separato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

15.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 12.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 16) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

16.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale; l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita e le decisioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale presente.

16.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

16.3 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 Cod.Civ..

Art. 17) - AMMINISTRATORI

17.1 La Società e' amministrata da un Consiglio composto da due membri, anche non Soci, eletti dall'Assemblea, che durano in carica sino a revoca.

I membri del Consiglio debbono essere scelti tra professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti della provincia ove ha sede la società. L'assemblea può tuttavia nominare anche Amministratori non iscritti a tali Ordini con delibera approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Il disaccordo circa la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato determinerà la decadenza del Consiglio stesso. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare anche uno solo degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 18) - RAPPRESENTANZA

18.1 Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea, designerà tra i suoi membri un Presidente, se del caso, un Vice-Presidente, nonché un Segretario, questi anche estraneo al Consiglio stesso.

Al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci, spetta con firma libera la rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in giudizio.

Salvo diversa disposizione del Consiglio ai Consiglieri spetta con firma libera e disgiunta l'ordinaria amministrazione della Società mentre il Consiglio ha i poteri di straordinaria amministrazione con la sola eccezione di quanto la Legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può, ai sensi di Legge, delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi membri fissandone le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

Ai Consiglieri Delegati, se nominati, può essere attribuita anche la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e davanti a qualsiasi Autorità amministrativa, giudiziale e fiscale in qualunque sede e grado, con firma libera, escluso solo il rilascio di fidejussioni non pertinenti all'oggetto sociale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 19, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 19) – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

19.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

19.3 La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

19.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

19.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e a condizione che i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, da cui risulti che essi sono informati della riunione.

19.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal precedente articolo 13.

19.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

19.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presi-

dente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 20) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

20.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 21) – ORGANO DI CONTROLLO

21.1 Qualora lo ritengano opportuno o ricorrano le condizioni di legge, i soci nominano un Collegio Sindacale o un Revisore, determinandone competenze e poteri.

Art. 22) – BILANCIO E UTILI

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge.

L'assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

22.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art.23)–SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

23.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è disciplinata dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Art. 24) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

24.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-05-2016

DELFINA SERVIZI FINANZIARI - S.R.L.
Codice fiscale: 01403970161

Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, le parti provvederanno ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale s'intende integralmente richiamato ed accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Art. 25) – DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Firmato: Dario Della Volta

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU
SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22. COMMA 2. D.LGS. 7
MARZO 2005 N. 82 CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI REGISTRA-
ZIONE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DE-
CRETO 22.02.2007 MEDIANTE M.U.I.